

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3057

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SAMBIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2004

Modifiche all’articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo, in materia di previdenza obbligatoria per gli agenti raccomandatari marittimi e correlativo conferimento della personalità giuridica al Fondo gestore di tale previdenza obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, - emanato in forza della delega conferita al Governo con l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, - ha disposto la trasformazione in fondazioni, con correlativa assunzione della «personalità giuridica di diritto privato», degli enti gestori della previdenza obbligatoria di varie categorie, sia di liberi professionisti e lavoratori autonomi sia di lavoratori subordinati, stabilendo nel contempo che gli enti in questione avrebbero continuato «a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizioni e della contribuzione».

Tale trasformazione ha interessato, in particolare, gli enti elencati specificatamente nell'elenco A allegato al citato decreto n. 509 del 1994, a sua volta emanato, come già accennato, in forza della delega conferita al Governo con l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nell'ambito del riordino del sistema e dell'ordinamento della previdenza e assistenza obbligatoria.

Fra tali enti non è compreso, e di fatto non poteva essere compreso, il Fondo agenti marittimi ed aerei.

Quest'ultimo, infatti, al momento dell'emanazione del citato decreto n. 509 del 1994 non gestiva alcuna forma di previdenza obbligatoria, avendo assunto tale funzione soltanto successivamente, ovvero per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, modificando l'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sulla disciplina della professione di raccomandatario marit-

timo, ha sancito l'obbligatorietà del versamento al Fondo di una percentuale, da stabilirsi con il decreto ministeriale di determinazione delle tariffe dei compensi dovuti agli agenti raccomandatari marittimi.

Quest'ultima disposizione, infatti, ha stabilito che «il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonchè la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonchè ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe».

E questo, in effetti, è quanto da allora è avvenuto ed avviene tuttora, da ultimo per effetto dell'articolo 28 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003, del seguente, testuale tenore:

«Il quattro per cento dei compensi stabiliti col presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali e degli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè degli institori di dette imprese o società purchè non siano iscritti ad altri istituti di previdenza ob-

bligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro.

Gli amministratori e gli institori di dette società, aventi per oggetto della loro attività la raccomandazione marittima di navi, devono, a loro volta, versare al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei il dieci per cento dei compensi degli stessi ricevuti per la carica.

Il due virgola ottanta per cento dei compensi stabiliti con il presente decreto, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, sono pure versati dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipulazione di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall'Assemblea del Fondo medesimo, ovvero per le altre finalità stabilite dalla stessa Assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo».

Oggi, dunque, e per effetto delle disposizioni sin qui citate, il Fondo agenti marittimi ed aerei:

a) gestisce, per legge ed in via esclusiva, la previdenza e l'assistenza obbligatoria per gli appartenenti alla categoria degli agenti raccomandatari marittimi, ossia per una categoria la cui importanza e rilevanza - nell'ambito dell'attività e dei traffici marittimi - è del tutto notoria e non ha bisogno di particolari spiegazioni;

b) in tale veste, riceve e gestisce i contributi obbligatoriamente versati dagli iscritti.

Tutto questo, peraltro, senza che allo stesso sia mai stata attribuita - in conseguenza di quanto già detto in ordine all'anteriorità della normativa sulla personalità di diritto privato degli enti di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, rispetto a quella sull'obbligatorietà della contribuzione al Fondo - la personalità giuridica, e quindi, di fatto, nella forma di associazione non riconosciuta.

In questa situazione, è evidente non solo l'opportunità, ma anzi la necessità di uniformare la situazione del Fondo a quella di tutti gli altri enti gestori della previdenza e assistenza obbligatoria per le altre categorie di lavoratori autonomi e professionisti, attraverso l'emanazione di una norma specifica, che attribuisca anche a tale ente la personalità giuridica di diritto privato, ribadendo nel contempo l'obbligatorietà della iscrizione e contribuzione e la «continuità» delle prestazioni previdenziali e assistenziali in atto a favore della categoria degli agenti raccomandatari marittimi.

Nello stesso contesto è altresì opportuno prevedere specificatamente la possibilità che, con il medesimo decreto ministeriale di approvazione delle tariffe obbligatorie dei compensi dovuti agli agenti raccomandatari marittimi, vengano previsti, in un'ottica e con evidenti finalità di rafforzamento delle garanzie e dei trattamenti previdenziali e assistenziali della categoria in parola, ulteriori forme di contribuzione a favore del Fondo.

E questo, del resto, è quanto è già avvenuto, da ultimo, con il già citato articolo 28 dell'ultimo decreto ministeriale di approvazione delle tariffe dei raccomandatari marittimi e, in precedenza, con l'articolo 28 dell'analogo decreto ministeriale del 27 dicembre 2000.

Va infine sottolineato un ultimo punto di non trascurabile importanza: il conferimento della personalità giuridica al Fondo agenti marittimi e aerei non solo non comporterebbe alcun onere per le finanze pubbliche sotto nessuna forma e di nessun genere ma, anzi, contribuirebbe in maniera sostanziale al rafforzamento sia strutturale sia finanziario del Fondo. Ciò produrrebbe evidenti ed ovvi benefici per le prospettive dell'ente e per la sicurezza previdenziale ed assistenziale della categoria degli agenti raccomandatari marittimi salvaguardando, nel contempo ed anche in prospettiva, l'amministrazione pubblica da qualsiasi onere al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 possono essere previste e stabilite ulteriori contribuzioni, a fini previdenziali e assistenziali, a favore del Fondo agenti marittimi ed aerei ed a carico dei soggetti svolgenti l'attività di raccomandazione marittima, o dei loro amministratori ed institori.

1-*ter*. Il Fondo agenti marittimi e aerei, ente gestore della previdenza obbligatoria per gli agenti raccomandatari marittimi, assume la personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti di legge, continuando a svolgere le attività previdenziali e assistenziali a favore di tale categoria e ferma restando l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.